



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

### COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 29 APRILE 2014

#### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.23 a carico di:**

1) signor Vincenzo SPROVIERI, Presidente della Società ASD CREMISSA (all'epoca della sottoscrizione dell'accordo del premio di tesseramento del Tecnico), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 42 del Regolamento della LND ed all'art 94, comma 1, delle NOIF, per avere predisposto e sottoscritto l'accordo del premio di tesseramento annuale, per la s.s. 2012-2013, con l'allenatore della 1<sup>a</sup> squadra, signor Vincenzo ALOISIO, per l'importo di € 8.000,00, in contrasto con il limite massimo di € 7.000,00, fissato tassativamente, per la stessa stagione sportiva, dagli accordi intercorsi tra la LND e l'AIAC, come meglio indicato nella parte motiva;

2) società ASD CREMISSA, per rispondere, a titolo diretto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., della violazione ascritta al proprio Presidente, signor Vincenzo SPROVIERI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.

#### IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 13.3.2014 n.5035/583pf13 – 14/GT/dl, il Vice Procuratore Federale:

- Letti gli atti che hanno dato origine al presente procedimento n. 583/13-14, da cui si evince che: l'Allenatore di Base, signor Vincenzo ALOISIO, Tecnico della Squadra dell'ASD CREMISSA, partecipante al campionato di Promozione, girone A, della Calabria, nella stagione Sportiva 2012- 2013, con il ricorso del 16.04.2013 si rivolgeva al Collegio Arbitrale della LND, perché facesse obbligo alla stessa Società di pagargli la somma di € 8.000,00 più interessi di mora, a saldo dell'accordo economico sottoscritto tra le parti, depositato presso il Comitato Regionale Calabria, che prevedeva un premio di tesseramento di € 8.000,00, suddiviso in 8 rate mensili, dal settembre 2012 all'aprile del 2013;

- con la stessa richiesta faceva presente che, con la nota del 10.11.2012, indirizzata al C. R. Calabria ed all'ASD CREMISSA, aveva riferito di essere stato esonerato verbalmente e che la Società gli aveva proposto di affiancare un nuovo tecnico alla guida della squadra, ma aveva risposto di volere restare a disposizione della Società soltanto nelle mansioni di Allenatore della 1<sup>a</sup> squadra;

- il Collegio Arbitrale invitava con raccomandata A/R, ricevuta il 14.10.2013, l'ASD CREMISSA a fornire le eventuali controdeduzioni, ma la stessa Società nulla contro deduceva;

- il Collegio Arbitrale, dopo avere esaminato la documentazione pervenutagli e considerato che, alla luce degli accordi intercorsi tra la LND e l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, l'importo massimo previsto per la stagione sportiva 2012-2013 per il Campionato di Promozione, da corrispondere al Tecnico, era di € 7.000,00, riteneva di accogliere parzialmente il ricorso e, pertanto, deliberava di fare obbligo all'ASD CREMISSA di corrispondere detto importo all'Allenatore Vincenzo ALOISIO, a saldo del premio di tesseramento per la s.s. 2012-2013, oltre € 98,19 di interessi, per un totale di € 7.098,19 ed inoltre, decideva di trasmettere gli atti alla Procura

Federale, per avere le parti in causa stabilito nell'accordo tipo un premio di tesseramento superiore al massimo previsto dalle Norme Federali;

- Considerato che, in attuazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento della LND, gli accordi intercorsi, per la s. s. 2012-2013, tra la LND e l'AIAC, prevedevano la corresponsione agli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato di Promozione di un premio di tesseramento annuale con limite massimo di € 7.000,00, riportato in apposita tabella, anziché di € 8.000,00, come invece era stato pattuito e trascritto sul modulo dell'accordo tipo, stipulato in data 17.10.2013 e sottoscritto dal tecnico Vincenzo ALOISIO e dal Presidente e Legale Rappresentante dell'ASD CREMISSA, signor Vincenzo SPROVIERI, pattuizione che, quindi, risultava in contrasto, ai sensi dell'art. 94, comma 1, delle NOIF, con le Norme Federali;
- Ritenuto che il comportamento posto in essere dal Presidente dell'ASD CREMISSA, signor Vincenzo SPROVIERI, consistito nell'aver predisposto l'accordo relativo al premio di tesseramento annuale, per la s.s. 2012-2013, dell'allenatore della propria 1<sup>a</sup> squadra, signor Vincenzo ALOISIO, indicando sul relativo modulo, da lui sottoscritto unitamente allo stesso Tecnico, l'importo di € 8.000,00, in contrasto con il limite massimo di € 7.000,00, stabilito, per la stessa s.s. 2012-2013, dagli accordi intercorsi tra la LND e l'AIAC, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Regolamento della LND, integri a suo carico la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94, comma 1, delle NOIF, facendo derivare, a titolo diretto, la responsabilità della propria Società CREMISSA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;
- Considerato che, con atto separato, si procede a carico dell'Allenatore di Base Vincenzo ALOISIO, innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per la medesima violazione ascritta al Presidente Sprovieri;
- Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico INFANTE;
- Visto, l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

#### DEFERIVA

alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria il signor Vincenzo SPROVIERI, Presidente della Società ASD CREMISSA (all'epoca della sottoscrizione dell'accordo del premio di tesseramento del Tecnico) e la società ASD CREMISSA, per i capi di imputazione riportati in epigrafe.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 28 aprile 2014 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello nonché l'Avv. Marco Bosco nella sua qualità di procuratore speciale del signor Vincenzo Sprovieri. Nessuno è comparso per la società ASD Cremissa.

L'avv. Marco Bosco in nome e per conto del sig. Vincenzo Sprovieri ha avanzato istanza per l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. così determinate: sanzione base tre mesi di inibizione ridotta a due mesi di inibizione.

Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.

Quanto alla società ASD CREMISSA, incolpata per responsabilità diretta della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CGS, il Sostituto Procuratore Federale ha così concluso: ammenda di € 450,00.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati.

La sanzione indicata dalle parti a carico del signor Vincenzo SPROVIERI, per effetto della diminuzione di rito, deve ritenersi correttamente determinata e congrua in rapporto all'entità del fatto.

Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.

Quanto alla società ASD CREMISSA, deve affermarsi la responsabilità in via diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.

#### P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto delle richieste del Procuratore Federale, del patteggiamento e riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :

- al sig. Vincenzo SPROVIERI, Presidente della Società ASD CREMISSA all'epoca dei fatti, la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art.14 C.G.S. per mesi DUE e quindi fino al 29 GIUGNO 2014;
- alla società ASD CREMISSA l'ammenda € 450,00 (quattrocentocinquanta/00).

**RECLAMO n. 105 della Società F.C.CIRO'**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 3.4.2014 (omologazione risultato di 4-1 conseguito sul campo gara Rocca di Neto – Cirò del 30/3/2014 Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria, ammenda di € 130,00, inibizione dirigente LETTIERI Antonio fino al 3 APRILE 2015, squalifica dei calciatori PUGLIESE Antonio e LETO Nicodemo per 5 giornate effettive di gara, squalifica del calciatore MARINCOLA Ottavio per 3 giornate effettive di gara).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che l'ha sanzionata con i provvedimenti in epigrafe.

La reclamante sostanzialmente si duole argomentando che una serie di errori arbitrali ha indotto Marincola Ottavio e Leto Nicodemo a protestare ed il dirigente Pugliese Antonio, prima a protestare e poi a "ritirare i propri ragazzi dal terreno di giuoco".

Questa Commissione Disciplinare Territoriale in via preliminare, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso relativamente alla homologazione del risultato della gara del 30/3/2014, in quanto trattandosi della quartultima giornata del Campionato Provinciale di 2<sup>a</sup> Categoria, è stato presentato oltre i termini sanciti nel comunicato ufficiale F.I.G.C. n.98/A ,pubblicato dal Comitato Regionale Calabria con C.U. n.78 del 19 dicembre 2013 e dalla Delegazione Provinciale di Crotona con C.U. n.29 del 19 dicembre 2013.

La norma prescrive che per le ultime quattro giornate dei Campionati Provinciali ...., gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale, in costanza di abbreviazione dei termini, devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della tassa.

Nel caso di specie il reclamo, che doveva pervenire o essere depositato entro il 5 aprile 2014 e nello stesso termine inviata copia alla controparte, è pervenuto solo il 15 aprile 2014 per raccomandata, inoltre, e ciò costituisce ulteriore motivi di inammissibilità, non risulta provata la trasmissione alla controparte e non risulta pagata la tassa reclamo.

Congrue ed adeguate alla natura e alla entità dei fatti accertati appaiono le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice ai calciatori PUGLIESE Antonio, LETO Nicodemo, MARINCOLA Ottavio e al dirigente LETTIERI Antonio nonché l'ammenda a carico della Società F.C. Cirò.

## P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo relativamente all'omologazione del risultato della gara Rocca di Neto – Cirò del 30/3/2014 - Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria;

rigetta nel resto e dispone addebitarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.106 della Società U.S.D. CARRAO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n.45 del 10.04.2014 (squalifica del calciatore capitano MURFONE Maurizio per QUATTRO gare effettive).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara U.S.D. Carrao – A.S.D. Stelle Azzurre del 6.4.2014, risulta, fra l'altro, "che al termine del 1<sup>o</sup> tempo, al rientro negli spogliatoi, ricevevo uno sgambetto da dietro da un calciatore, non potuto individuare ma che, comunque ero circondato dalle riserve della squadra del Carrao che aveva subito all'ultimo minuto del primo tempo il goal del pareggio su rigore".

Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato ai sensi dell'art.3, comma 2, del C.G.S., il capitano del Carrao, Murfone Maurizio, per quattro gare effettive (C.U. n.45 del 10/4/2014 della Delegazione Provinciale di Crotona).

La reclamante, nel contestare quanto affermato dal direttore di gara, indica quale autore dei fatti per i quali è stato squalificato il capitano Murfone Maurizio, ex art.3, comma 2, del C.G.S., il calciatore del Carrao Mazzacane Michele, "per sua stessa ammissione" (indicato in distinta col n.18).

I fatti contestati al calciatore Mazzacane Michele, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Questa Commissione Disciplinare Territoriale prende atto della dichiarazione della società reclamante e, pertanto, ai sensi del 1° cpv. dell'art.3, procede alla revoca della squalifica inflitta al calciatore Capitano Murfone Maurizio, essendo venuta meno la relativa responsabilità nel momento dell'individuazione dell'effettivo autore del fatto. Di conseguenza, dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Mazzacane Michele.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo:

revocare la squalifica irrogata al calciatore capitano MURFONE Maurizio;

dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotona per l'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore MAZZACANE Michele.

Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n. 107 del Sig. MARUCA Michelino (tesserato Soc. Casa dello Sport)**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 Amatori del 10.4.2014 (squalifica fino al 30/5/2015).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali;

#### RILEVA

dagli atti di gara, che costituiscono prova privilegiata, risulta che il calciatore Maruca Michelino proferiva frasi offensive nei confronti dell'arbitro e, dopo il provvedimento di espulsione, gli sferrava un forte pugno al volto, tra lo zigomo e il naso, facendolo cadere in terra con la faccia in una pozzanghera, provocandogli un momentaneo stato di stordimento.

Il reclamante chiede la riduzione della sanzione, ammette di aver spintonato l'arbitro, che sarebbe caduto a causa del terreno viscido, ma nega di averlo colpito al volto.

La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il calciatore si è reso responsabile di un grave atto di violenza nei confronti del direttore di gara, per fortuna senza conseguenze lesive, e che le argomentazioni difensive non possono essere accolte.

Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta dal primo giudice, valutata rispetto alla natura ed alla entità dei fatti accertati, può essere ridotta;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore MARUCA Michelino al 17 APRILE 2015 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi